

COMUNE DI AFFILE

Provincia di Roma

Via L. Naddeo,1 - Tel.: 0774-804400-804401 - Fax: 0774-808983 P.Iva 02145761009 - cod. Fisc. 86000950583



IUC 2014 - TRIBUTI COMUNALI (TARI-TASI-IMU)

Gentile Contribuente,

come è noto la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la IUC (Imposta unica comunale) che non è altro che l'insieme dei tre tributi IMU, TASI, TARI.

In questi ultimi tre anni, le tanto auspicate dinamiche del "federalismo" sono state sovvertite, in quanto lo Stato non solo ha ridotto notevolmente gli stanziamenti ai Comuni, ma attinge significative risorse dall'imposizione locale, basti pensare che sul nostro gettito IMU trattiene il 38,22% e il 100% sulle categorie "D", pertanto in questi ultimi anni il ruolo del Comune è diventato solo quello di mero esattore per conto dello Stato.

Questa Amministrazione nella determinazione della nuova imposta comunale unica, tenuto conto della difficoltà di manovra dettate dagli ulteriori tagli dei trasferimenti operati dallo Stato ,oltre che all'enorme decurtazione che ci viene fatta sempre dallo Stato sul gettito IMU ,ha cercato di mantenere il gettito complessivo, quanto meno, in linea con quello del 2013.

L'Imu, pertanto, mantiene il medesimo regime applicativo del 2013.

La Tari, componente rifiuti, è stata calcolata applicando i coefficienti minimi previsti nel DPR n. 158/1999 e sulla base delle liee guida approvate dal Ministero dell'Economie e delle Finanze.

La Tasi, componente servizi indivisibili , individuati nella del. C.C.n.12/2014 per un costo complessivo di circa 341.000,00 sono stati coperti dal gettito Tasi (€.52.000,00)solo nella misura del 15,24% è stata deliberata <u>l'aliquota minima</u> dell'1 per mille su tutti gli immobili.

Comunque in questo momento di forte difficoltà, per l'intero tessuto socio-economico del nostro territorio, dovendo comunque provvedere alla disciplina del nuovo tributo, si è avuto riguardo sia all'impatto nei confronti dei contribuenti che dei riflessi sul bilancio.

TARI (Tassa rifiuti)

La tassa nuova **tassa sui rifiuti – TARI** – è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani in sostituzione del tributo sui rifiuti e servizi (TARSU/TARES) vigente nel 2013.

Il nuovo tributo ricalca i meccanismi di calcolo delle tariffe fissati dal DPR 158/1999 per tutti i Comuni. Il quadro normativo del nuovo tributo, complesso, in alcuni casi lacunoso e di difficile interpretative, comporta difficoltà applicative che compromettono la piena operatività in fase di prima applicazione.

Il metodo di calcolo prevede la suddivisione dei contribuenti in due fasce.

utenze domestiche (abitazioni e famiglie) e utenze non domestiche (aziende e in generale tutti gli usi non abitativi).

Per le utenze domestiche si utilizzano come parametri di calcolo la superficie e il numero di componenti del nucleo famigliare o comunque di coloro che dispongono dell'abitazione.

Per le utenze non domestiche i parametri sono: la superficie e la tipologia di attività svolta.

Per ogni attività il DPR 158/1999 prevede a livello nazionale specifici coefficienti di calcolo compresi tra un minimo ed un massimo.

Per tutti i procedimenti l'Amministrazione Comunale ha deliberato i coefficienti minimi previsti dalla normativa.

Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa e le tariffe TARI per l'anno 2014 con distinte deliberazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.

SCADENZE TARI

Per la TARI (ex tassa rifiuti) il comune provvederà tramite Equitalia S.p.A. ad inviare ai contribuenti un avviso di pagamento con allegato i relativi bollettini, già compilati con le seguenti scadenze:

30 Novembre 2014 e 31 Dicembre 2014 oppure in un'unica soluzione (scad.30Novembre 2014).

DICHIARAZIONE

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES o, precedentemente, della TARSU. Si deve presentare dichiarazione di variazione:

- 1. se le superfici già dichiarate o accertate o i componenti presenti nell'abitazione ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni dalle quali consegue un diverso ammontare del tributo dovuto;
- 2. se l'utenza risulta ancora intestata ad un soggetto deceduto, entro 60gg dal decesso in base all'art. 53 del regolamento IUC, gli eredi devono provvedere ad effettuare la voltura. In caso di mancata voltura entro i termini suddetti si provvederà ad addebitare agli eredi sanzioni ed interessi pari ai casi di omessa denuncia (100% della tassa dovuta);
- 3. se è variato il soggetto intestatario del tributo o una ditta abbia variato la propria denominazione

IMU E TASI

Per l'IMU e la TASI il versamento è in autoliquidazione ovvero il contribuente dovrà provvedere autonomamente ad effettuare il calcolo ed il versamento (avvalendosi di un professionista o di un C.A.F. oppure collegandosi sul sito del comune di Affile usufruendo dell'apposito programma per il calcolo Tasi messo a disposizione dei contribuenti).

L'amministrazione Comunale ha deciso di applicare la TASI (Tributo sui servizi indivisibili) con aliquota minima 1,00 per mille su tutti gli immobili (prime abitazioni , seconde case e pertinenze, immobili commerciali e produttivi, aree fabbricabili, compresi gli immobili concessi in comodato d'uso ai parenti in quanto dal regolamento non è prevista nessuna esenzione particolare anche ai fini dell'IMU).

La TASI dovrà essere pagata il 16 Dicembre 2014 (in un'unica soluzione) nella misura del 70% a carico del proprietario e del 30% a carico dell'affittuario in caso di immobile dato in locazione.

Anche la SECONDA rata a saldo dell'<u>IMU deve essere pagata entro il 16 DICEMBRE 2014</u> applicando le aliquote già previste nel 2013 e riconfermate con delibera consiliare per il 2014 e cioè:

- **0.4%** per l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo per A/1, A/8 e A/9)
- 0,76% per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e gli immobili dati in uso gratuito ai figli

Si sottolinea che non deve essere versata la quota di competenza dello Stato ma l'intero importo deve essere versato al Comune ad eccezione dell'imposta dovuta per i fabbricati di categoria D che deve essere versata allo stato nella misura dello 0,76%.

Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 reperibile presso qualunque banca, agente della riscossione, sportello postale o può essere scaricato in formato elettronico dal sito www.agenziaentrate.gov.it oppure sul sito del comune di Affile.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

CODICI TRIBUTO IMU

3912: per l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo per A/1, A/8 e A/9);

3916. per le aree fabbricabili

3918. per gli altri fabbricati

3925: per l'IMU sulla categoria "D" (da versare allo Stato)

CODICI TRIBUTO TASI

3958: per l'abitazione principale e le relative pertinenze

3961: per altri fabbricati

3960: per aree edificabili

Il codice catastale da utilizzare per il comune di Affile è A062

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

Si raccomanda la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il codice catastale del comune nel campo "Codice ente/Codice comune" della "Sezione IMU e altri tributi locali". Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo pagato ad un Ente non competente.

Il calcolo della base imponibile è uguale sia per l'IMU che per la TASI.

Per determinare la base imponibile su cui applicare le aliquote, la rendita catastale deve essere rivalutata, come per l'ICI, del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori come di seguito specificato:

SCHEMA DI CALCOLO SIA PER IMU CHE PER TASI.

Base imponibile = (rendita x 1,05 x moltiplicatore x (mesi di possesso/12) x (quota di possesso)

Imposta da pagare = (base imponibile x aliquota)

I moltiplicatori, in funzione della categoria catastale sono:

- categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
- categoria B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
- categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
- categoria D moltiplicatore 65
- categoria C/1 moltiplicatore 55.

IMPORTO MINIMO: il minimo da versare sia per il tributo IMU che TASI è pari a €. 5,00 = per ciascun versamento.

L'importo minimo è riferito all'imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel territorio di Affile e non all'importo delle singole rate in acconto e saldo, né ai singoli immobili. Nel caso l'immobile è posseduto in quota parte da più contribuenti, l'importo minimo è da intendersi quello che risulta dal calcolo complessivo dell'immobile e non dalla singola quota di ripartizione tra i proprietari.

INFORMAZIONI

Sul sito www.affile.org sono consultabili tutte le informazioni utili sul tributo e sui relativi adempimenti (delibere –regolamenti), con la possibilità di poter calcolare autonomamente con il programma ANUTEL i tributi Imu e Tasi.

La S.V. potrà rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi del Comune:

- nelle giornate dal lunedì al sabato (escluso il Giovedì) dalle ore 10,30 alle 12,30
- ai seguenti numeri telefonici: 0774/804400 interno 5;
- all'indirizzo e-mail: ragioneria@affile.org